

CHIARIMENTO IMPORTANTE

Presentazione della richiesta di contributo e integrazioni documentali – articolo 5 dell'avviso

Con riferimento alla presentazione delle richieste di contributo per l'iniziativa Casa Protetta 2020, si ricorda che:

- sono ammesse a contributo le spese sostenute per interventi effettuati dai cittadini per adottare misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi mediante il ricorso a sistemi di sicurezza passiva, nel corso dell'anno solare 2020 (articolo 3, comma 3 dell'avviso);
- il termine per la presentazione delle richieste è stabilito per le ore 12:00 del 15.12.2020 (articolo 4, comma 2 dell'avviso);
- solo nel caso in cui gli interventi, già avviati nel corso del 2020, non abbiano potuto concludersi entro la suddetta data del 15.12.2020, sarà possibile presentare comunque le richieste di contributo avvalendosi della possibilità di integrazione documentale entro e non oltre il 10.02.2021 (articolo 3, comma 4, e articolo 5, comma 2, dell'avviso);
- le integrazioni documentali sono ammesse unicamente in relazione ai documenti comprovanti la conclusione dei lavori e cioè fatture a saldo, bonifici relativi al pagamento a saldo delle spese, documentazione fotografica della situazione dopo la realizzazione dell'intervento (*articolo 5, comma 2 dell'avviso*);

Si precisa, conseguentemente, che:

- **Le richieste inserite devono avere ad oggetto interventi già conclusi o comunque avviati e in procinto di concludersi, pertanto devono essere già definite nei loro elementi essenziali (oggetto, importo, ecc...).**
- **Per i lavori non ancora conclusi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande è consentito integrare la documentazione prodotta entro il 10.02.2021. Tuttavia, trattandosi di mera integrazione documentale, non è possibile introdurre in tale sede modifiche di alcun tipo rispetto agli elementi essenziali della richiesta già presentata (oggetto, importo, ecc..).**
- **Qualora le necessarie integrazioni non dovessero pervenire nel termine tassativo del 10.02.2021 oppure nel caso in cui la documentazione presentata in tale sede non avesse il carattere di mera integrazione documentale secondo quanto sopra riportato, le richieste non potranno essere ammesse a contributo.**